

Delibera n. 15429 del 05-11-1993 proposta da MICHELI

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Paludi di Sternigo" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico"

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti biotopi ai sensi dell'art. 2 della precitata legge provinciale 14/86.

La legge provinciale 14/86 distingue i biotopi in "biotopi di interesse provinciale" e "biotopi di interesse comprensoriale"; sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 14/86 che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86, modificato dall'art. 15 della LP 29 agosto 1988, n.28 e dall'art. 25 della L.P. 30 agosto 1993, n. 22, stabilisce la procedura

per la loro individuazione che comporta, fra l'altro, adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui è demandata la materia dei biotopi, ha sottoposto al Sottocomitato per l'Ecologia in data 25 febbraio 1992 il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Paludi di Sternigo" ricadente nel C.C. di Baselga di Pinè. In tale data il Sottocomitato per l'Ecologia, dopo attenta valutazione, ha approvato la proposta in quanto l'area presenta i requisiti previsti dalla legge provinciale 14/86.

Il biotopo occupa parte dell'ampia zona pianeggiante che divide il lago delle Piazze da quello di Serraia, formata dal cono di deiezione del rio Molinara.

L'ambiente del biotopo si presenta di grande interesse sia per gli aspetti floristici che vegetazionali, essendo presenti diverse preziose associazioni vegetali che si susseguono dalla sponda del lago verso l'entroterra. La vegetazione acquatica è rappresentata da *Polygonum amphibium* cui fa seguito una linea sottile, ed a tratti interrotta, a *Scirpus lacustris*. Oltre questa fascia, la specie che caratterizza la palude è la canna d'acqua (*Phragmites*

communis) che costituisce un popolamento di discreta estensione. Immediatamente a monte del canneto è presente *Carex elata*, tipica specie edificatrice. La zona che si estende oltre questa fascia limitrofa al lago è costituita da ex coltivi in cui risaltano grosse macchie di *Lysimachia vulgaris*, *Filipendula ulmaria*, *Epilobium angustifolium*, *Epilobium hirsutum*, *Epilobium roseum*, ecc. In questo ambiente grande pregio naturalistico assumono inoltre le isole ad ontano e salice che costellano tutta la piana occupata dal canneto, tra cui spicca per importanza il *Salix pentandra*.

L'altra fitocenosi importante è costituita dal bosco igrofilo ad ontano (*Alnus glutinosa*) inserito in una porzione del bosco a pino silvestre sul dosso di Costalta.

In data 31 marzo 1993, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 della L.P. 14/86 e s.m., l'Assessore competente ha inviato al Comune di Baselga di Pinè, al Comprensorio dell'Alta Valsugana e al Comitato Agricolo Comprensoriale dell'Alta Valsugana il progetto di definizione naturalistica e patrimoniale, con la relativa normativa di tutela del biotopo "Paludi di Sternigo".

Il Comprensorio dell'Alta Valsugana, pur concorde sull'opportunità di istituire il biotopo riconoscendone l'alto valore naturalistico, ha avanzato le osservazioni contenute nella deliberazione comprensoriale 506 del 29

aprile 1993, che riguardano sostanzialmente:

- la modifica del perimetro del biotopo, con l'esclusione dell'area situata a nord della strada che attraversa l'area protetta con direzione est-ovest;
- la zonizzazione dell'area protetta, al fine di individuare una zona dove sia consentito il recupero all'agricoltura dei terreni abbandonati;
- la possibilità di proseguire le attività selvicolturali;
- la necessità di consentire il transito con mezzi animali e cicli sulla viabilità interna al biotopo.

Il Comitato agricolo comprensoriale, con propria deliberazione 87/93 di data 10 maggio 1993, esprimeva parere negativo sul progetto del biotopo, sottolineandone l'antistoricità e l'antieconomicità, visto che l'area del biotopo "può essere nel tempo bonificata e riutilizzata per una intensiva coltivazione agricola".

Il Comune di Baselga di Pinè ha formulato il proprio parere con due successive deliberazioni, la n.51 dd 29.04.93 e la n. 70 dd. 24.06.93. Con la prima, nel mentre veniva espressamente condiviso il principio generale della convenienza di salvaguardare le zone che possono presentare

interesse di ordine ambientale, scientifico e culturale, si avanzavano forti perplessità sul progetto presentato, in quanto la superficie dell'area protetta veniva estesa sensibilmente rispetto alla previsione contenuta nel P.U.P. Con la seconda delibera veniva richiesta invece una riperimetrazione del biotopo analoga a quella suggerita dal Comprensorio C4, proponendo nel contempo l'individuazione di una riserva integrale nella zona più prossima al lago.

In data 20.09.93 il Sottocomitato per l'Ecologia, riunito per valutare i soprarichiamati pareri, nel riconoscere la validità delle osservazioni espresse in particolare dal Comune di Baselga di Pinè nella propria deliberazione n. 51 di data 29.04.93, decide di recepire parzialmente le osservazioni avanzate dai predetti Enti al fine di ridurre l'estensione dell'area protetta, come proposta dal Servizio Parchi e Foreste demaniali.

Esaminati attentamente i confini del biotopo previsti nel P.U.P., la proposta avanzata dal Servizio Parchi e Foreste demaniali viene ridimensionata così da escludere dall'area protetta tutta la zona situata a nord della Colonia montana, attestando il confine settentrionale del biotopo sulla strada interpodereale che conduce alla medesima Colonia.

Viene altresì confermata l'estensione del biotopo all'area boschiva situata sul versante orientale soprastante la palude.

Prendendo spunto dalle osservazioni del Comune di Baselga di

Pinè, viene inoltre decisa una zonizzazione del biotopo, prevedendo l'istituzione di una riserva integrale nella zona immediatamente a monte del lago di Serraia fino alla strada interpoderale che attraversa l'area protetta con direzione est-ovest. Relativamente a tale zona, discende pertanto la necessità di provvedere alla sospensione delle attività economiche in atto con ripristino della naturalità dei siti. Per quanto sopra il Sottocomitato propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo "Paludi di Sternigo", con i relativi vincoli di tutela, per una superficie di ettari 24,5 circa, di cui 11,5 in riserva integrale, come dagli atti progettuali allegati, che formano parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e successive modificazioni;
- visto il parere favorevole del Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 14/86 e s.m.;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., sono sottoposte a vincolo di biotopo le particelle fondiarie in C.C. di Baselga di Pinè:

3360; 3362/1*; 3460/1; 3460/2; 3461; 3462; 3463; 3464;
3465/1; 3465/2; 3466/1; 3466/2; 3466/3; 3466/4; 3467;
3468; 3469; 3470; 3473; 3474*; 3476/1; 3476/2; 3477;
3479*; 3480/1; 3480/2; 3481/1; 3481/2; 3482; 3499/1;
3499/2; 3500/1; 3500/2; 3501; 3502; 3503; 3504*; 3511;
3512; 3513; 3514; 3515; 3516; 3517; 3518; 3519; 3520/1;
3520/2; 3520/3; 3520/4; 3521/1; 3521/2; 3521/3; 3521/4;
3522/1; 3522/2; 3523; 3524; 3525; 3526; 3527; 3528; 3529;
3530; 3531; 3532; 3533/1; 3533/2; 3533/3; 3533/4; 3533/5;
3534/1; 3534/2; 3534/3; 3534/4; 3535; 3536/1; 3536/2;
3537; 3546; 3550; 3551; 3552/1; 3552/2; 3553/1; 3553/2;
3554; 3555; 3556; 3624/2*; 3625/1; 3625/2; 3625/3;
3625/4; 3625/5; 3625/6; 3626/1; 3626/2; 3627/1; 3627/2;
3627/3; 3627/4; 3780; 3781; 3782; 3783/1; 3783/2; 3784;
3785/1; 3785/2; 3785/3; 3786/1; 3786/2; 3786/3; 3787;
3788; 3789; 3791; 3792/1; 3792/2; 3793/1; 3793/2; 3794;
3795; 3796; 3797; 3798; 3799/1; 3799/2; 3800/1; 3800/2;
3800/3; 3800/4; 3801; 3802; 3803/1; 3803/2; 3804; 3805;
3807; 3808; 3809; 3810; 3811/1; 3811/2; 3812/1; 3812/2;
3813/1; 3813/2; 3814/1; 3814/2; 3815; 3816; 3821; 3822/1;
3822/2; 3823; 3824; 3862; 3863/1; 3863/2; 3863/3; 3863/4;
3864/1; 3864/2; 3865; 3866; 3867; 3868; 3869/1; 3869/2;

3869/3; 3870/1; 3870/2; 3871/1; 3871/2; 3872/1; 3872/2;
3873; 3874/1; 3874/2; 3875; 3876; 3877; 3878/1; 3878/2;
3879; 3880; 3881; 3882/1; 3882/2; 3883/1; 388/2; 3883/3;
3884; 3885; 3886; 3887; 3888/1; 3888/2; 3889; 3890; 3891;
3892/1; 3892/2; 3893; 3894/1; 3894/2; 3895; 3896/1;
3896/2; 3897/1; 3897/2; 3897/3; 3897/4; 3898; 3899; 3900;
3901; 3902/1; 3902/2; 3903/1; 3903/2; 3903/3; 3903/4;
3903/5; 3904; 3905; 3906; 3907; 3908; 3909/1; 3909/2;
3910; 3911; 3912; 3913; 3914; 3915/1; 3915/2; 3916; 3917;
3918/1; 3918/2; 3919; 3920; 3921/1; 3921/2; 3922; 3923;
3924; 3925; 3926; 3927/1; 3927/2; 3928; 3929; 3930/1;
3930/2; 3931/1; 3931/2; 3932/1*; 3932/2; 3933; 3934;
3935; 3936; 3937; 3938; 3939; 3940; 3941; 3942*; 3943;
3944; 3945*; 3946*; 3947; 3948; 3949*; 3950; 3951;
3952/1; 3952/2; 3953/1; 3953/2; 3954; 3955; 3956; 3957/1;
3957/2; 3958; 3961/1; 3961/2; 3961/3; 3962; 3965/1;
3965/2; 3966; 3969; 3971; 3973; 3974/1; 3974/2; 3975;
3976*; 3979/1*; 3979/2*; 3980*; 3981; 3982; 3983; 3984;
3985/1; 3985/2; 3986; 3987; 3988; 3989; 3990; 3991; 3992;
3993; 3994; 3995; 3996; 3997/1; 3997/2; 3998/1; 3998/2;
3999; 4000; 4001; 4002; 4003; 4004; 4005; 4006; 4007;
4008/1; 4008/2; 4009/1; 4009/2; 4009/3; 4010/1; 4010/2;
4011/1; 4011/2; 4011/3; 4011/4; 4012/1; 4012/3; 4012/4;
4013/1; 4013/2; 4014; 4015; 4016/1; 4016/2; 4017; 4018;
4019; 4020; 4021; 4022; 4023; 4024; 4025; 4026; 4028/1;
4028/2; 4029; 4030; 4031; 4032; 4054; 4055; 4057; 4058;
5682*; 5691*; 5692; 5693; 5694*; 5695; 5765*;

*= particelle parzialmente comprese nel biotopo;

2. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con alcune attività tradizionali per cui nell'area a tutela parziale sono permessi:

- la prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici coltivate al momento della pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Trentino-Alto Adige della presente deliberazione; tale attività potrà essere svolta secondo modalità tradizionali ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una moderna gestione, purchè compatibili con il mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del biotopo; l'introduzione di colture agricole estranee al contesto produttivo tradizionale - quali impianti intensivi di colture minori e ortaggi - dovrà essere sottoposta al parere preventivo e vincolante del Servizio Parchi e Foreste Demaniali, che potrà avvalersi della "Commissione Scientifica per lo studio, la valorizzazione ed il ripristino naturalistico dei biotopi";

- la manutenzione dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli;

- l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;

- l'esercizio della selvicoltura definita sulla base del consueto piano di assestamento forestale sottoposto, in occasione della sua revisione, al parere del Servizio Parchi e Foreste Demaniali. Per i boschi sprovvisti di un piano di assestamento, la selvicoltura è attuata sulla base di prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- la circolazione dei mezzi a motore per la attività di utilizzazione boschiva;

- la libera circolazione anche dei mezzi a motore sul tronco stradale che attraversa il biotopo in direzione est-ovest e su quello che collega la Colonia montana alla sponda orientale del lago di Serraia;

- gli interventi di manutenzione di impianti o infrastrutture di interesse pubblico, sentito il Servizio Parchi e Foreste demaniali;

- l'esercizio dello sci da fondo, sentito il parere del Servizio Parchi e Foreste demaniali.

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggiore dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i biotopi.

3. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 che dispongono:

a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";

b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";

c) "il divieto di coltivare cave e torbiere(...)"

Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività consentite nell'area a tutela parziale, di cui al precedente punto 2., su tutto il biotopo è vietato:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonchè raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;

- esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonchè lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;

- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;

- emungere o immettere acqua o liquami reflui;

- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;

- usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche avvelenate a scopi che esulano dal normale espletamento delle attività di cui al punto 2.;

- impiegare la pratica agronomica della pacciamatura con materiali di origine artificiale;

- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;

- abbandonare i sentieri ed aggirarsi nel biotopo al di fuori di essi, ad eccezione dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo, nonchè entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale. Non sono altresì ammessi il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo, nonchè la balneazione e l'uso di natanti;

- campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e rumori molesti, svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- realizzare qualsiasi tipo di recinzione che possa arrecare danno o impedire il passaggio della fauna selvatica;

- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

4. Su tutto il biotopo sono ammessi gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per conto del Servizio Parchi e

Foreste Demaniali.

5. L'individuazione di cui al punto 1. riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione;
6. La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della delibera di istituzione;
7. Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali potrà procedere alla tabellazione del biotopo in conformità alle leggi vigenti.

- - - - -

PROGETTO DI DEFINIZIONE NATURALISTICO-CATASTALE - 1 MAPPA CATASTALE - CARTOGRAFIE (3).

PARTI INTEGRANTI NON GESTITE DAL SISTEMA